



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

P/247

concernente:

“Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca, di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti, ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022.”

è assegnato, per l’espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.



IL PRESIDENTE
Michele Pais



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Oggetto: Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti, ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022.

Si trasmette, in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 12/20, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 30 marzo 2023.

Il Presidente
Christian Solinas

Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
14/04/2023 20:38:20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 30 marzo 2023

Presidente: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saitu
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
Segreteria della Giunta	Cinzia Vella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Carlo Doria

Si assenta:

L'Assessore Carlo Doria dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 12 e dalla deliberazione n. 17
alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/20 DEL 30.03.2023

Oggetto: Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti, ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 è stato novellato l'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, relativo al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura, il quale attualmente prevede che con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro dieci giorni; decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

L'Assessore, informato dal Direttore generale dell'Assessorato, ricorda poi che con la deliberazione n. 50/23 del 28.12.2021 è stato istituito un regime di aiuti ex ante per le imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da eventi eccezionali e da eventi meteo-climatici avversi, finanziato attraverso il Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i.. Con la stessa deliberazione è stato dato mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di provvedere agli adempimenti necessari per la notifica dell'aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), ex art. 88 del TCE e dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

All'aiuto istituito con la deliberazione n. 50/23 del 28.12.2021, notificato alla Commissione Europea, è stato assegnato il numero SA.105092 (2022/N).

L'Assessore, informato dal Direttore generale dell'Assessorato, evidenzia che, in corso di notifica, con nota comp(2022)9743131 del 15.12.2022, la Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea ha informato che il nuovo regolamento di esenzione per categoria, in applicazione dal 1° gennaio 2023, avrebbe consentito agli Stati membri di implementare talune



categorie di aiuto, tra le quali quelle contemplate dal regime di aiuti ex ante istituito con deliberazione n. 50/23 del 28.12.2021, senza la necessità di notificare in via preventiva i relativi progetti alla Commissione.

Con la nota di cui sopra i servizi competenti della Commissione hanno evidenziato la possibilità di procedere alla concessione di aiuti attraverso il nuovo strumento che sarebbe stato a breve nella disponibilità degli Stati membri e hanno invitato a valutare l'eventuale ritiro della notifica dell'aiuto SA. 105092 (2022/N).

L'Assessore informa che il Regolamento che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, citato nella nota della Commissione Europea comp(2022)9743131 del 15.12.2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21.12.2022, n. L 327, con il numero n. 2022/2473/UE 14.12.2022.

Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto dell'intervenuta modifica della normativa di riferimento mentre era in corso la notifica del regime di aiuti ex ante istituito con la deliberazione n. 50/23 del 28.12.2021 e che gli aiuti in essa previsti rientrano attualmente nelle categorie di aiuti esentate ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022, l'Assessore propone il ritiro della notifica dell'Aiuto SA.105092 (2022/N) e di stabilire nuovi criteri e modalità per la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, s.m.i. per il riconoscimento formale di tali eventi e dei relativi aiuti.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, vista anche la legge regionale 22.11.2021, n. 17, art. 37, propone poi di individuare l'Agenzia Laore Sardegna quale soggetto responsabile dell'attuazione degli aiuti di cui al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 11, legge regionale 14 aprile 2006, n. 3) ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14.12.2022, sulla base di apposite direttive stabilite dalla Giunta.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere di favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di ritirare la notifica dell'aiuto SA.105092 (2022/N);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/20
DEL 30.03.2023

CRS/R/2023/2968 - 875/420233

- di individuare l'Agenzia Laore Sardegna quale soggetto responsabile dell'attuazione degli aiuti di cui al Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 11, legge regionale 14 aprile 2006, n. 3) ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14.12.2022, sulla base di apposite direttive stabilite dalla Giunta;
- di approvare il documento "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 11, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022 /2473/UE del 14.12.2022", allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e resa disponibile nel sito internet istituzionale della Regione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30.6.2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/20 del 30.3.2023

Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, s.m.i.

Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

Sommario

Art. 1 - Normativa di riferimento

Art. 2 - Obiettivi generali

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 - Soggetto responsabile dell'attuazione

Art. 5 - Compiti del soggetto responsabile dell'attuazione (Agenzia Laore)

Art. 6 - Descrizione del procedimento per il riconoscimento formale dell'evento e degli aiuti

6.1 Segnalazione dei danni

6.2 Accertamento dei danni

6.3 Elaborazione di una relazione sull'evento

6.4 Riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento

6.5 Concessione degli indennizzi

Art. 7 - Finanziamento degli aiuti

Art. 1 - Normativa di riferimento

Principale normativa di riferimento:

- Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2022, n. L 327;
- L.R. 14.4.2006 n. 3 "Disposizioni in materia di pesca";
- L.R. 8.8.2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna".



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2 - Obiettivi generali

Le presenti Direttive stabiliscono i criteri e le modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca di cui all'articolo 11 della Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, s.m.i. ai fini del riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e per l'istituzione dei relativi aiuti alle imprese per ovviare ai danni loro arrecati da tali eventi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 21 dicembre 2022, n. L 327.

Art. 3 - Beneficiari

Ai sensi delle presenti Direttive, sono concedibili indennizzi alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, aventi una sede o una filiale nella Regione Sardegna, per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, o da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

Le imprese devono essere attive al momento dell'evento.

Art. 4 - Soggetto responsabile dell'attuazione

Il soggetto responsabile della valutazione dell'evento, dell'accertamento dei danni e dell'istruttoria e pagamento degli aiuti è l'Agenzia regionale Laore.

L'Agenzia opera nel rispetto delle presenti direttive e della normativa di riferimento, in particolare del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

Art. 5 - Compiti del soggetto responsabile dell'attuazione (Agenzia Laore)

L'Agenzia Laore approva e pubblica un documento attuativo delle presenti direttive (di seguito indicato "Documento attuativo") al fine di dare indicazioni pratiche alle imprese interessate per il riconoscimento degli aiuti per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, o da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

Il documento attuativo di cui sopra e i relativi provvedimenti sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Sardegna oltre che nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

L'Agenzia provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

- ricezione delle segnalazioni di danni causati da una calamità naturale o da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale;
- valutazione dell'evento e accertamento dei danni causati dall'evento, sulla base delle presenti direttive e della normativa di riferimento, in particolare del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ricezione e istruttoria delle richieste di indennizzo ed esecuzione dei controlli previsti;
- elaborazione di una relazione preliminare sull'evento, contenente tutti gli elementi necessari per consentire il riconoscimento dell'evento come calamità naturale o come evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e trasmissione della stessa al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

A seguito del riconoscimento formale dell'evento, l'Agenzia provvede ai seguenti adempimenti:

- emanazione del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- elaborazione di una relazione finale sull'evento;
- pubblicazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022.

I fondi disponibili sono ripartiti dall'Agenzia Laore in misura proporzionale sulla base delle richieste di aiuto pervenute.

Art. 6 - Descrizione del procedimento per il riconoscimento formale dell'evento e degli aiuti

6.1 Segnalazione dei danni

Le imprese che hanno subito un danno causato da una calamità naturale o da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, così come definiti al capo I, art. 2 del regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, segnalano lo stesso all'Agenzia Laore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla stessa Agenzia nel documento attuativo delle presenti direttive.

6.2 Accertamento dei danni

Ricevuta la segnalazione dell'evento, l'Agenzia provvede all'accertamento dei danni segnalati e a raccogliere i dati necessari a consentire di stabilire l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento segnalato (calamità naturali, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, o da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022) e il danno subito dall'impresa.

I danni devono essere accertati dai tecnici dell'Agenzia Laore o da esperti appositamente convenzionati sotto la supervisione dei tecnici dell'Agenzia. I danni accertati devono essere adeguatamente documentati.

Non possono essere riconosciuti i danni che non possono essere accertati e documentati dai tecnici dell'Agenzia Laore o da esperti appositamente convenzionati dalla stessa Agenzia sotto la supervisione dei tecnici Laore (a titolo di esempio, non possono essere riconosciuti danni a gabbie di allevamento sommerse se tali danni non possono essere adeguatamente accertati mediante ispezioni subacquee e/o riprese video realizzate sotto la supervisione dei tecnici Laore).

6.3 Elaborazione di una relazione sull'evento

Completati gli accertamenti e le valutazioni di competenza, se vi sono le condizioni di cui Regolamento (UE) n. 2022/2473/UE del 14/12/2022, l'Agenzia Laore predispone una relazione sull'evento che trasmette al competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riforma Agro-Pastorale ai fini della predisposizione della bozza di deliberazione della Giunta regionale, volta al riconoscimento formale dell'evento e all'istituzione degli aiuti per far fronte ai danni causati dallo stesso.

La relazione deve contenere informazioni circostanziate sull'evento e la prova di un nesso causale fra l'evento e i danni segnalati.

Nella relazione devono essere riportati i seguenti dati:

- tipo di evento;
- luogo e periodo in cui l'evento si è verificato;
- informazioni e dati metereologici a supporto del riconoscimento dell'evento;
- elenco delle imprese danneggiate che hanno segnalato l'evento e richiesto il relativo aiuto con indicazione dell'importo dei danni stimati.

Alla relazione devono essere allegate relazioni, rapporti tecnico/scientifici e altri eventuali mezzi di giustificazione.

Con la trasmissione di tale relazione, l'Agenzia propone all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro- pastorale il riconoscimento dell'evento quale calamità naturale o un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale.

6.4 Riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento

Esaminata la relazione elaborata dall'Agenzia Laore e le eventuali integrazioni richieste, l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a proporre alla Giunta regionale apposita deliberazione per il riconoscimento formale dell'evento e per l'istituzione del relativo aiuto.

Il carattere di calamità naturale o di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale è formalmente riconosciuto dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

6.5 Concessione degli indennizzi

A seguito dell'emanazione della deliberazione per il riconoscimento formale dell'evento e per l'istituzione del relativo aiuto, l'Agenzia Laore provvede alla concessione e liquidazione degli aiuti agli aventi diritto.

Art. 7 - Finanziamento degli aiuti

Le risorse per il finanziamento degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive sono quelle del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'art. 11, legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, e s.m.i.

L'Amministrazione regionale provvede a trasferire annualmente all'Agenzia Laore le risorse di cui al comma precedente disponibili sul relativo capitolo di bilancio.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>

A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>

Cc "agr.assessore@pec.regione.sardegna.it" <agr.assessore@pec.regione.sardegna.it>

Data venerdì 14 aprile 2023 - 20:38

Prot. n. 0006162 del 14/04/2023 - 12/20 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 30.3.2023 concernente Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti, ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0006162 del 14/04/2023. Il protocollo ha il seguente oggetto: 12/20 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 30.3.2023 concernente Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 e s.m.i. Riconoscimento di una calamità naturale o di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e istituzione dei relativi aiuti, ai sensi del Regolamento in esenzione n. 2022/2473/UE del 14.12.2022 In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 23470159.pdf

Allegato(i)

23470159.pdf (459 KB)

DEL12-20.zip (412 KB)

Segnatura.xml (3 KB)